



GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 180

Adunanza 22 febbraio 1993

L'anno millenovecentonovantatre il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 15,45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Gian Paolo BRIZIO Presidente, Bianca VETRINO Vice Presidente e degli Assessori Emilia BERGOGLIO, Daniele CANTORE, Mario CARLETTI, Giuseppe CERCHIO, Giuseppe FULCHERI, Pier Luigi GALLARINI, Marcello GARINO, Emilio LOMBARDI, Enrico NERVIANI, Luciano PANELLA, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

(Omissis)

D.G.R. n. 147 - 23154

OGGETTO:

Comunità alloggio e centri diurni per soggetti handicappati. Adeguamento della normativa regionale alla legge 5.2.92 n. 104.

A relazione dell'Assessore Bergoglio e del Presidente Brizio:

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 che fornisce le indicazioni quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e considerato che le norme in essa contenute costituiscono i principi dell'ordinamento della Repubblica in materia;

visto che i punti 3.8 e 3.10 dell'all. 1 della L.R. 23 aprile 1990 n. 37, l'art. 9 della L.R. 3/9/91, n. 44 e la D.G.R. 332-8498 del 2.8.91 contengono prescrizioni che risultano in contrasto con quanto disposto dall'art. 10 della richiamata legge quadro;

considerato che le predette indicazioni regionali sono superate dalla normativa nazionale, nelle more dell'approvazione della nuova legge di piano socio-sanitario regionale, al fine di adeguare alla normativa nazionale le disposizioni regionali;

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE DI CONTROLLO

C.C.Prot. n. 9971

Torino, 18 MAR. 1993

SI CONSENTE L'ULTERIORE CORSO

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

le comunità alloggio ed i centri diurni per soggetti handicappati debbono essere in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 27 della L.R. 37/90. La cura e la riabilitazione delle persone handicappate ospitate nelle predette strutture si realizzano con programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap coinvolgendo la famiglia e la comunità secondo le indicazioni dell'art. 7 della citata legge 104.

Ai fini gestionali, alle attività a rilievo sanitario svolte in dette strutture sono applicabili le norme contenute nelle deliberazioni del Consiglio regionale attuative del D.P.C.M. 8/8/85.

In attesa che vengano definiti gli standards di cui all'art. 8 lettera 1) della legge 104/92, i requisiti strutturali dei presidi sopra citati sono quelli previsti dalla D.G.R. n. 38-16335 del 29/6/92.

In particolare, le comunità alloggio di nuova edificazione o ristrutturazione devono possedere le caratteristiche delle

- RAF 10 p.l. per disabili medio gravi
- RAF 20 p.l. per disabili gravissimi
- Centro diurno 10 ospiti e centro diurno 20 ospiti: strutture costituite dai servizi generali, ausiliari collettivi e sanitari delle RAF 10 o 20 posti letto.

Si precisa che i servizi ausiliari dovranno essere sostituiti con locali adibiti ad attività occupazionali od ambulatorio; le strutture residenziali, anche riducendo la capienza abitativa, possono prevedere 1 o 2 posti ad ogni nucleo per pronta accoglienza o foresteria.

La congruità strutturale dei presidi già funzionanti è valutata, con il supporto della Commissione tecnica di valutazione di seguito indicata, dalla Commissione di vigilanza dell'U.S.S.L., che, per le strutture residenziali verificherà l'esistenza dei requisiti strutturali minimi previsti per le C.A.S.A., oltre al locale ambulatorio ed al bagno assistito a norma dell'allegato alla D.G.R. n. 38-16335 del 29/6/1992; anche i centri diurni dovranno rispettare, per quanto compatibili, i requisiti minimi previsti per la C.A.S.A., tenendo presente che la verifica di congruità degli ambienti diurni deve essere effettuata in base alle attività da svolgersi ed all'affluenza dell'utenza prevista.

I presidi in costruzione alla data di entrata in vigore della presente normativa e quelli già costruiti ma non ancora funzionanti debbono possedere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa vigente all'atto dell'approvazione del progetto.

Ai fini dell'inserimento dei soggetti handicappati nelle comunità alloggio o nei centri diurni l'U.S.S.L. istituisce, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una Commissione tecnica per la valutazione degli interventi da attuare, caso per caso, nei confronti dei soggetti stessi.

Detta Commissione, di norma, è costituita da:

- 1 medico (neurologo o psichiatra o neuropsichiatra infantile)
- il coordinatore socio-assistenziale o un suo delegato
- 1 educatore

Tutti i casi vanno valutati sulla base dell'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge 104/92 e tenendo conto di quanto previsto all'art. 19 della stessa legge; le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi.

Le strutture rientranti nelle tipologie precedentemente indicate, già autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 37/90 mantengono l'autorizzazione già acquisita; le U.S.S.L. competenti, con proprio provvedimento, prendono atto che dette strutture rientrano tra i presidi socio-assistenziali oggetto della presente deliberazione.

La deliberazione della G.R. N. 332-8498 del 2/8/91 è da ritenersi superata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Gian Paolo Brizio

Il Segretario della Giunta f.f.
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 22 febbraio 1993.

1a 